



**REGIONE TOSCANA**  
**GIUNTA REGIONALE**

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26-04-2004 (punto N. 17)**

**Delibera**

**N .391**

**del 26-04-2004**

*Proponente*

PAOLO BENESPERI

DIREZIONE GENERALE POLITICHE FORMATIVE, BENI E ATTIVITA' CULTURALI

*Pubblicita'/Pubblicazione:* Atto soggetto a pubblicazione integrale

*Dirigente Responsabile:* Andrea Bernabei

*Estensore:* Maria Grazia Poggiolini

*Oggetto:*

Determinazione calendario scolastico per l'anno 2004/2005 per la Regione Toscana

*Presidente della seduta:* CLAUDIO MARTINI

*Segretario della seduta:* CARLA GUIDI

Presenti:

CHIARA BONI

AMBROGIO BRENNA

SUSANNA CENNI

RICCARDO CONTI

TOMMASO FRANCI

MARCO MONTEMAGNI

ANGELO PASSALEVA

ENRICO ROSSI

*Assenti:*

TITO BARBINI

PAOLO BENESPERI

MARIA CONCETTA ZOPPI

**STRUTTURE INTERESSATE:**

*Tipo*

Direzione Generale

*Denominazione*

DIREZIONE GENERALE POLITICHE FORMATIVE, BENI E ATTIVITA'  
CULTURALI

*Note:*

## **LA GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che reca modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione;

Visto l'art. 138 lettera d) del d.lgs 31 marzo 1998, n. 112, che conferisce alle Regioni funzioni amministrative in materia di istruzione, tra cui la determinazione del calendario scolastico;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, che all'art. 6 prevede tra l'altro la determinazione del calendario scolastico fra le funzioni per promuovere sul proprio territorio un organico sviluppo, qualitativo e quantitativo, dell'istruzione scolastica;

Visto l'art. 74 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e integrazioni, che al comma 2 fissa il termine delle attività educative della scuola dell'infanzia e le attività didattiche negli istituti e scuole al 30 giugno ed al comma 3 prevede almeno 200 giorni per lo svolgimento delle lezioni;

Visti l'articolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 ed il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 concernente "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", in particolare l'articolo 5;

Acquisito il parere nel merito del presente provvedimento del Comitato Tecnico della Programmazione in data 25 marzo 2004;

Sottoposto il presente provvedimento all'esame di:

Commissione Regionale Permanente Tripartita nella seduta del 23 marzo 2004;

Comitato di coordinamento interistituzionale nella seduta del 23 marzo 2004;

Tavolo di concertazione interistituzionale nella seduta del 5 aprile 2004

Tavolo di concertazione generale nella seduta del 7 aprile 2004

Consultate in apposite riunioni sul presente provvedimento le principali Associazioni dei Genitori, delle Scuole Autonome Toscane, delle Scuole Private Paritarie e dei Dirigenti Scolastici in data 6 aprile 2004;

Inviato il presente provvedimento all'Ufficio Scolastico Regionale in data 18 marzo 2004 e in data 8 aprile 2004 al fine di acquisire il relativo parere;

Attesa l'esigenza di procedere agli adempimenti relativi alla determinazione del calendario scolastico regionale per l'anno 2004/2005;

**A VOTI UNANIMI**

**DELIBERA**

Di stabilire il calendario scolastico 2004/2005 per la Regione Toscana nei seguenti termini:

1. Nelle scuole e negli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, funzionanti nella Regione Toscana, le lezioni hanno inizio il 13 settembre 2004 e terminano il 8 giugno 2005 per un totale di 209 giorni se la festa del Patrono cade al di fuori di tale periodo e di 208 giorni se è compresa in tale periodo;  
Nelle scuole dell'infanzia le attività educative hanno inizio il 13 settembre 2004 e terminano il 30 giugno 2005;
2. All'interno del predetto periodo non è consentito svolgere attività didattiche nei seguenti giorni:
  - Tutte le domeniche;
  - Il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
  - Il 30 novembre, festa della Toscana;
  - L'8 dicembre, Immacolata Concezione;
  - dal 24 dicembre 2004 al 6 gennaio 2005 compresi (vacanze natalizie)
  - dal 24 Marzo al 29 Marzo 2005 compresi (vacanze pasquali)
  - Il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
  - Il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
  - La festa del Patrono.
3. Nell'ambito delle date di inizio e di fine del periodo di possibile svolgimento delle attività didattiche (determinate nel precedente punto 1) e tenendo conto dei giorni, all'interno di tale periodo, nei quali non è consentito svolgere le medesime (determinati nel precedente punto 2), ciascuna Istituzione scolastica autonoma, ai sensi di quanto disposto dal DPR 8 marzo 1999 n. 275, art.5, secondo e terzo comma, adatta lo svolgimento delle attività didattiche determinandone lo specifico calendario. Quanto sopra deve avvenire comunque nel rispetto di quanto disposto dall'art. 74 3° comma del D. lgs. 16 aprile 1994 n. 297 che prevede che allo svolgimento delle attività didattiche siano destinati almeno 200 giorni. Le Istituzioni scolastiche autonome che intendono organizzare in modo flessibile le attività didattiche avvalendosi delle facoltà previste dal DPR 8 marzo 1999 n. 275, art.5, terzo comma, possono prevedere una durata dello svolgimento delle attività didattiche anche inferiore a 200 giorni, purché comunque ottemperino al rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie così come espressamente stabilito dalla suddetta norma. Anche le date di inizio e termine delle attività didattiche possono essere modificate, purché stabilite entro i limiti di cui al precedente punto 1. Le determinazioni di cui al punto precedente devono essere assunte dalle Istituzioni scolastiche autonome in stretta relazione alle necessità attuative poste dal Piano dell'offerta formativa, con criteri di flessibilità e soluzioni organizzative che garantiscano contemporaneamente il rispetto sia delle condizioni per assicurare il migliore svolgimento del servizio, sia delle esigenze espresse dall'utenza. Le determinazioni di cui al punto precedente, comprese le eventuali modifiche delle date di inizio e termine delle attività didattiche sono assunte dai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche entro il 30 giugno 2004, sentito il Consiglio d'Istituto o di Circolo, d'intesa con gli Enti Locali erogatori dei servizi scolastici e nel rispetto del CCNL.
4. Le Istituzioni scolastiche autonome, nello stabilire la durata delle attività didattiche, devono prevedere in ogni caso almeno due giorni aggiuntivi rispetto alle durate minime indicate al precedente punto 3 al fine di poter fronteggiare eventuali interruzioni dell'attività didattica che si rendesse necessario disporre nel corso dell'anno scolastico per cause di forza maggiore. Tali determinazioni sono comunicate tempestivamente all'utenza.
5. Relativamente alla scuola dell'infanzia, nel periodo successivo all'8 giugno 2005 e sino al 30 giugno 2005, termine ordinario delle attività educative, può essere previsto d'intesa con il competente Comune

che, nell'ambito delle complessive attività individuate nel Piano dell'offerta formativa, funzionino le sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. 18/96. In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL DIRETTORE GENERALE  
VALERIO PELINI

Il Dirigente Responsabile  
ANDREA BERNABEI

Il Direttore Generale  
MAURO GRASSI